



COMUNE DI CURINGA

Provincia di Catanzaro

AVVISO PUBBLICO

DI RILASCIO DI CONCESSIONI DEMANIALI MARITTIME A CARATTERE STAGIONALE E TEMPORANEO RIFERITE ALLA STAGIONE BALNEARE 2015

Si avvisa che il Comune di Curinga, titolare della funzione amministrativa per il rilascio, il rinnovo e ogni altra variazione inerente le concessioni demaniali marittime con finalità turistico ricreative, in coerenza con le linee guida regionali sull'ammissibilità di nuove concessioni demaniali marittime in assenza di Piano comunale di spiaggia e riferite alla stagione estiva 2015, intende rilasciare delle concessioni demaniali marittime a carattere stagionale e temporaneo sul demanio marittimo di competenza, a condizione che vengano rispettati i limiti e gli indirizzi ricavabili direttamente dalla Legge Regionale 21 dicembre 2005, n. 17 recante "Norme per l'esercizio della delega di funzioni amministrative sulle aree del demanio marittimo", dal Piano d'Indirizzo per l'utilizzo del demanio marittimo nell'ambito del territorio della Regione Calabria e dagli altri atti di pianificazione ed indirizzo regionali.

In tutti i casi potranno essere rilasciate le concessioni demaniali marittime sempreché:

- siano riferite ad attività compatibili con la funzione pubblica del bene demaniale marittimo (art. 10 l. r. 17/2005);
- avvengano ad esito di procedure ad evidenza pubblica previste *ex lege*;
- l'occupazione delle aree demaniali marittime sia *limitata alla corrente stagione estiva*;
- possano essere realizzate soltanto opere precarie di tipo omologato (chiosco, locali pronto soccorso, bagni chimici) che non pregiudicano la futura pianificazione dell'ente locale, da rimuovere al termine della stagione estiva 2015;
- devono essere acquisiti gli altri pareri e/o autorizzazioni prescritti *ex lege* e collegati al titolo concessorio, imposti dalla normativa urbanistica, edilizia, paesaggistica, ambientale, doganale, nonché deve essere rispettata la normativa PAI e quella concernente la sicurezza della navigazione;
- devono osservarsi gli indirizzi, i limiti, i vincoli ed i divieti derivanti dalla normativa regionale sul demanio marittimo, con particolare riferimento:
 - 1) alla percentuale non inferiore al 30% di aree demaniali marittime (fronte mare concedibile ai fini della balneazione) da destinare a spiaggia libera, ai sensi dell'art. 6 comma 1 lett. a) della legge regionale n. 17/2005 e dell'art. 6 comma 4 del PIR;
 - 2) alla distanza non inferiore a metri lineari 50 tra rispettive aree per nuove concessioni ai sensi dell'art. 12 comma 1 lett. c) della legge regionale n. 17/2005;
 - 3) alla presenza degli accessi a mare, dei servizi minimi sulle aree in concessione (art. 6 comma 1 lett. f) l. r. 17/2005 ed art. 6 comma 6 del PIR), nonché della presenza dei wc per disabili e del rispetto della normativa per l'abbattimento delle barriere architettoniche al fine di consentire ai disabili l'accessibilità all'interno degli impianti balneari e la balneazione (artt. 6 comma 1 lett. f) e 15 comma 2 della legge regionale 17/2005, artt. 5 comma 10 e 7 comma 4 del PIR);
 - 4) alla visibilità del mare e dell'orizzonte marino, delle dune e delle spiagge ai sensi dell'art. 9 comma 1 della legge regionale n. 17/2005;
 - 5) al rispetto degli standard sui servizi di cui all'art. 7 del PIR;

6) alla presenza dei servizi a rete (luce, acqua, fogna, ecc.....) e di strade di accesso.

In ogni caso, non possono essere rilasciate nuove concessioni demaniali marittime:

- nei tratti di arenile non antropizzati, cale, pinete litorali, spiagge alla confluenza delle foci di corsi d'acqua, nelle zone di interesse archeologico di cui al decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490 e nelle aree boschive costiere, eccezion fatta per la realizzazione di strade di tutela del bosco e di accesso al demanio marittimo, ai sensi dell'art. 11 commi 2 e 3 della legge regionale n. 17/2005;
- su aree intercluse o non raggiungibili direttamente dalla viabilità pubblica (art. 7 comma 5 PIR);
- che comportino usi esclusivamente privati del demanio marittimo, e cioè non riconducibili ad attività di interesse o di uso pubblico, ad attività fruibili dal pubblico o ad attività produttive (art. 5 comma 2 PIR);
- che prevedano la realizzazione di opere fisse sulla spiaggia salvo che abbiano finalità di difesa (art. 5 comma 4 PIR);
- nelle spiagge libere per la realizzazione di depositi di attrezzature a supporto per la balneazione (art. 5 comma 11 PIR).

Ai fini del rilascio di nuove concessioni demaniali marittime dovrà essere osservata, altresì, la normativa PAI, da ultimo aggiornata con l'approvazione del Piano stralcio concernente l'erosione costiera (deliberazione Comitato Istituzionale ABR n. 2 del 22 luglio 2014 – Adozione di “Piano di bacino Stralcio di Erosione costiera” e relativi allegati.

Pur in assenza di piani comunali di spiaggia approvati, è possibile, limitatamente alla corrente stagione estiva 2015, il rilascio di nuove concessioni demaniali marittime che non pregiudicano la futura attività di pianificazione ed in particolare:

- a) concessioni demaniali marittime per il servizio spiaggia a supporto di villaggi turistici, alberghi ed impianti di pubblico interesse (*art. 14 l. r. 17/2005*), a condizione che le medesime aree con le relative destinazioni siano incluse nei redigenti PCS.

Nell'ambito del servizio spiaggia, devono essere garantiti i servizi minimi, ovvero i servizi igienici, la torretta per il bagnino, i locali pronto soccorso ed eventualmente un piccolo chiosco per la vendita di panini, acqua, ecc..

Tali opere potranno essere realizzate soltanto mediante strutture di tipo omologato e sarà necessario, inoltre, acquisire gli altri pareri e/o autorizzazioni prescritti dalla normativa vigente e collegati alla concessione demaniale marittima.

Per impianti di pubblico interesse si deve intendere l'insieme delle strutture ricettive che presentano caratteristiche analoghe ai villaggi turistici ed agli alberghi, rispetto alle quali il servizio spiaggia si pone quale attività complementare (ad es. un campeggio, ma non un ristorante o un bar).

- b) concessioni stagionali per piccoli punti d'ormeggio e/o per rimessaggio di piccole imbarcazioni, senza ulteriori opere a terra. Tali nuove concessioni sono ammissibili nel rispetto delle procedure ad evidenza pubblica, nonché della normativa ambientale, paesaggistica, di sicurezza della navigazione e purché non interferiscano con la balneazione;
- c) concessioni demaniali marittime per giochi per bambini, senza la realizzazione di opere, ma mediante la posa di gonfiabili e simili;

Le concessioni demaniali marittime stagionali di cui alle precedenti lett. a), b) e c) non possono essere rinnovate o prorogate oltre la corrente stagione estiva e non possono essere considerate quali concessioni vigenti da salvaguardare ai fini dell'adozione ed approvazione del PCS.

In assenza di PCS è, inoltre, ammesso il rilascio delle seguenti concessioni demaniali marittime:

- 1) concessioni demaniali marittime per la realizzazione o il completamento di opere pubbliche, attivando, ove necessaria, la procedura di variante di cui all'art. 14 comma 2 della legge urbanistica regionale (l. u. r. n. 19 del 2002 e s. m. i.).
- 2) concessioni demaniali marittime suppletive, ai sensi dell'art. 24 del regolamento di esecuzione del codice della navigazione, al fine di ottemperare a precisi obblighi di legge concernenti il rispetto della normativa sulle barriere architettoniche, la dotazione dei servizi minimi quali quelli igienici, i locali di pronto soccorso, la torretta del bagnino, purché non vi sia variazione del fronte mare

concesso. La validità delle predette concessioni demaniali marittime suppletive non potrà andare oltre la scadenza del titolo demaniale originario.

In ogni caso, ove la legge regionale n. 17/2005 e gli altri strumenti di pianificazione regionali non forniscano sufficienti indirizzi per lo svolgimento di un'attività concessoria comunale minima, non si potrà prescindere dall'approvazione del PCS, sicchè la mancanza del suddetto strumento pianificatorio non consente:

- 1) il rilascio di nuove concessioni demaniali marittime pluriennali, con conseguente aumento del carico urbanistico sulle aree demaniali marittime, in assenza della determinazione di criteri e limiti concernenti la superficie coperta realizzabile, i materiali impiegabili, gli standard, ecc....;
- 2) la realizzazione di nuove opere o l'aumento della superficie coperta da parte di soggetti già titolari di concessioni, eccezion fatta per gli interventi rispondenti a precisi obblighi di legge;
- 3) la variazione del fronte mare concesso da parte di soggetti già titolari di concessioni;
- 4) il mantenimento per l'intero anno delle strutture degli stabilimenti balneari,

In aggiunta a quanto sopra specificato, il Comune di Curinga ammette il rilascio di autorizzazioni demaniali per l'occupazione e l'utilizzazione di zone del demanio marittimo e del mare territoriale, nonché di pertinenze del demanio marittimo per non più di trenta giorni, al fine di svolgere attività estemporanee ed occasionali diverse dalla balneazione, in occasione di fiere, feste patronali, gare, manifestazioni religiose, sportive e simili, in coerenza con la circolare del Ministero dei Trasporti e della Navigazione n. 90 del 27 luglio 1999.

Qualora la richiesta di occupazione ed utilizzazione delle aree demaniali marittime riguardi finalità che si esauriscono in pochi giorni, il titolo si sostanzia in mere autorizzazioni, sempre che non sia prevista la realizzazione di opere, ad eccezione di quelle che sono semplicemente appoggiate al suolo (ad es. gazebo, stands, palchetti, ecc..), seguendo, a tal fine, le indicazioni contenute nella circolare ministeriale n. 99 del 15 maggio 2000 (Ministero Trasporti e della Navigazione, prot. DEM2A-1090). Siffatte autorizzazioni non sono soggette al pagamento del canone, dell'addizionale regionale e dell'imposta di registro, a condizione che non presentino finalità lucrative.

Le c. d. autorizzazioni brevi possono essere rilasciate anche su spiaggia libera, a condizione che non venga limitata la fruizione collettiva dell'arenile.

Gli operatori interessati potranno presentare entro dieci giorni dalla pubblicazione del presente avviso sul sito del Comune, apposita istanza in carta semplice, da far pervenire con le seguenti modalità: a mezzo posta elettronica al seguente indirizzo: a mezzo PEC: (Posta Elettronica Certificata): protocollo@pec.comune.curinga.cz.it ; tramite consegna diretta presso Ufficio Protocollo del Comune di Curinga, viale madre Vincenzina Frijia, 2 – 88022 Curinga (CZ) .

Questo Ente procederà attraverso il SUAP all'istruttoria del procedimento amministrativo finalizzato all'accoglimento o meno dell'istanza, in coerenza dei contenuti del presente avviso e sempre che ricorrano tutti i presupposti di legge.

Curinga, 30 giugno 2015

Il Responsabile del Settore Patrimonio
F. to : dott. Paolo Lo Moro

Il Sindaco
F. to : Ing. Domenico Maria Pallaria